

***Diritti e benefici a favore delle famiglie affidatarie
(dal sito del Coordinamento Nazionale Servizi per l’Affido –CNSA)***

BENEFICI ECONOMICI

Oltre al contributo economico erogato dalle amministrazioni comunali, le famiglie affidatarie possono godere dei seguenti benefici economici:

Assegni familiari

In base alla normativa vigente (L. 149/01, art. 38, comma 1) il giudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali (ad es. indennità di accompagnamento o indennità di frequenza) relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.

Detrazione d’imposta

La legge sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, purché l’affidato risulti a carico (art. 12, DPR n. 917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Per questi benefici è necessario un decreto di affido nominale o di collocamento se l’affido è ai Servizi Sociali. Non è necessaria la residenza del minore presso gli affidatari, in quanto il decreto ne comprova il domicilio/convivenza presso di loro e quindi risulta a carico.

TUTELA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI AFFIDATARI

La legge estende ai lavoratori che accolgono in affidamento temporaneo un minore i seguenti diritti:

Congedo per maternità o paternità (astensione obbligatoria)

Il diritto all’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino/ragazzo nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.

Durante il periodo di congedo è corrisposta un’indennità pari al 100% della retribuzione nel caso in cui l’affidatario sia dipendente di pubblica amministrazione, mentre l’indennità è pari all’80% nel caso di dipendenti di datori di lavoro privati (salvo condizioni migliori stabilite dai contratti collettivi di lavoro).

Riposi orari giornalieri (allattamento)

Gli affidatari possono usufruire, nel corso della giornata, di permessi orari ai fini di assistenza, nel limite di due ore quando l’orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore; qualora l’orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle 6 ore il riposo è pari ad un’ora. I riposi orari sono fruibili entro il primo anno dall’accoglienza del minore. I riposi orari possono essere fruiti sino al raggiungimento della maggiore età del minore in affido.

Gli affidatari che accolgono nella stessa data due o più minori, anche non fratelli, hanno diritto al raddoppio dei riposi in analogia a quanto stabilito dall'art. 41 del T.U. che disciplina il raddoppio dei riposi in caso di parto plurimo (Circ. INPS n. 91 del 26 Maggio 2003).

I riposi orari sono retribuiti al 100% e assistiti da versamento contributivo.

Congedo parentale per minori in affidamento temporaneo (Astensione facoltativa)

Gli affidatari possono fruire del congedo parentale per i minori di diciotto anni e comunque entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia; può essere fruito anche contemporaneamente da entrambi in modo continuativo o frazionato, dall'affidataria che ha già fruito del congedo di maternità per un periodo massimo di sei mesi, dall'affidatario dopo l'ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo di sette mesi.

Se il bambino ha età non superiore a sei anni è previsto il trattamento economico al 30% (nel caso di pubblico dipendente il primo mese è retribuito al 100%) per i primi sei mesi complessivi tra i genitori, senza condizioni di reddito (indipendentemente dal reddito della famiglia affidataria) per i primi tre anni di ingresso del minore.

Congedo parentale per minori con disabilità

Gli affidatari di bambini con handicap, la cui disabilità e situazione di gravità risulta attestata con apposita certificazione, hanno diritto alternativamente alle seguenti agevolazioni:

- prolungamento del periodo di congedo parentale anche per periodi non continuativi fino a tre anni dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e a partire dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale, esclusi i casi in cui è ricoverato presso istituti specializzati;
- in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il limite minimo di un'ora.

Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità; le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono, per i lavoratori privati, sulla tredicesima mensilità. I tre giorni di permesso mensile vengono retribuiti al 100%.

Permessi per malattia del minore

Gli affidatari hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, alternativamente, durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Il diritto al congedo per malattia senza limite di durata è esteso fino al compimento di sei anni d'età del bambino. Se al momento dell'ingresso in famiglia il bambino ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo è fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni l'anno.

Fino al sesto anno di vita del bambino il genitore affidatario durante il congedo per malattia dello stesso, per un massimo di trenta giorni all'anno, ha diritto al trattamento retributivo, previdenziale e normativo pieno; dopo il sesto anno di vita del bambino il congedo non è retribuito.

Fonti normative: D.lgs. 26 Marzo 2001 n. 151 (T.U. maternità)

Informazioni pratiche per gli affidatari

Iscrizione anagrafica del minore

Negli affidamenti di breve durata (es. emergenza), non viene effettuata nessuna variazione anagrafica. Negli affidamenti a lungo termine l'iscrizione avviene previo accordo tra i servizi, famiglia affidataria e genitori del minore, non decaduti dalla potestà, o viene disposta dall'Autorità Giudiziaria in un provvedimento.

Assistenza sanitaria

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, mentre spettano ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta ad esempio interventi chirurgici programmati, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti.

Se un bambino viene affidato a una famiglia residente nella stessa azienda sanitaria locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del pediatra di libera scelta o del medico di base.

Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra azienda sanitaria locale, al minore verrà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola

Secondo la normativa vigente (L. 149/01, art. 5, comma 1) l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche, mentre spettano ai genitori o al tutore le scelte straordinarie quali ad esempio l'iscrizione, la firma della pagella, l'autorizzazione a gite all'estero. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

È importante che gli affidatari mantengano periodici contatti con gli insegnanti circa l'andamento scolastico del minore e partecipino il più possibile alle attività che la scuola propone ai genitori.

Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art. 19 DPR n. 416/74). Il codice civile, art. 348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questa spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".

Espatrio

La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento (cittadino italiano minore di 14 anni) deve essere firmato dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3) nel caso di decadenza della potestà genitoriale. In assenza del consenso dei genitori il giudice tutelare può autorizzare l'espatrio.

Oltre al documento d'identità valido per l'espatrio è necessario anche una dichiarazione di accompagnamento rilasciata dalla Questura in cui siano specificati i dati del minore, i dati dell'accompagnatore, la destinazione e la durata del viaggio (con date di andata e ritorno) che comunque non può superare i sei mesi.

La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai Servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento; poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga, è opportuno attivarsi in anticipo.

Dichiarazione ISEE

L'Art.3 Comma 4 del DPCM 159/2013 dispone che il minore in affidamento temporaneo è considerato nucleo a se' stante in caso sia necessaria la dichiarazione ISEE per accedere a prestazioni sociali agevolate.

La famiglia affidataria, comunque, può scegliere se fare l'ISEE del minore o l'ISEE del nucleo col minore presente, in base a quello più conveniente per accedere alla prestazione.